



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **27 settembre 2021**

Credito d imposta ACE 202: le comunicazioni dal 20 novembre

Provvedimento 238235/2021 dell'Agenzia Entrate.

L'articolo 19 del **Sostegni bis** (DL 73/2021) ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale (**cosiddetta ACE**), valutato mediante **applicazione dell'aliquota percentuale del 15%** corrispondente agli incrementi di capitale proprio, tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta **può essere ceduto**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

La comunicazione potrà essere effettuata **dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma già disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Per effetto della Super ACE le società di capitali potranno beneficiare di un **risparmio di imposta pari al 3,6%**:

- dell'utile 2020 destinato a riserva;
- dei versamenti soci effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
- delle rinunce crediti da parte dei soci operate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Per i soggetti Irpef il beneficio varia invece in base alle aliquote Irpef del beneficiario.

E' previsto un recupero parziale o totale della Super ACE 2021 nel caso in cui nei due anni successivi (2022 e 2023) il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

La variazione in aumento rileva fino al limite massimo di 5 milioni di euro.

Per i soggetti IRES il massimo di beneficio che si può ottenere è quindi pari a:

euro 180.000 = 5.000.000 x 15% x 24%.

